



I settori della ricerca e dell'università, specie in relazione alle iniziative europee sul Patto della Ricerca e dell'Innovazione, sono centrali rispetto a ogni obiettivo di sviluppo, innovazione, difesa della salute e moltissimi altri temi fondanti il "sistema Paese". Nonostante ciò, si osserva che essi non ricevono il necessario supporto politico e finanziario e stanno diventando sempre meno attrattivi per le nuove generazioni, prova ne sia l'incessante e oggettiva "fuga dei cervelli", tema ricorrente che USB PI Ricerca da anni lega indissolubilmente alle condizioni salariali italiane, che ci pongono dietro alla maggior parte dei Paesi comunitari.

Quello delle carriere e della stabilità nella ricerca nell'università è un problema fondamentale, che limita fortemente l'attrattività del settore e che ha registrato negli ultimi anni interventi disomogenei e insufficienti, che tuttavia hanno rappresentato un punto di partenza da ottimizzare. In particolare, ci riferiamo alle norme inserite nella L. di bilancio 2022¹ per gli Enti vigilati dal MUR e la successiva estensione agli altri Enti operata nella L. di Bilancio 2024². Operazione tuttavia inefficace fino all'intervento, risolutivo di un problema interpretativo, dell'art.4 comma 7 del DL 25/2025 di cui ora, in codesta sede, si sta discutendo la conversione in legge.

La nostra organizzazione – che con le proprie iniziative politiche e di piazza ha operato per lungo tempo su questa vertenza – ha accolto con favore questo intervento normativo, che permette agli Enti destinatari di operare in favore delle carriere del personale tramite l'utilizzo di selezioni già svolte, oltre che attraverso nuove selezioni.

Tuttavia, questa norma ha a sua volta generato una disomogeneità, inversa rispetto alla precedente, per la cui armonizzazione riteniamo il parlamento debba operare in fase emendativa, in quanto gli enti destinatari sono solo quelli non vigilati dal MUR, in un primo momento rimasti indietro rispetto agli altri.

Inoltre, il combinato disposto di questi interventi non è sufficientemente efficace a perseguire l'obiettivo della valorizzazione del personale di ruolo "sottoinquadrate", né quello della soluzione del precariato, che a causa degli interventi legati al PNRR è tornato a un livello allarmante, sia negli Enti di ricerca che nelle Università.

L'azione emendativa che proponiamo è quindi finalizzata a rendere più estensive, inclusive ed eque le norme finora emesse su tali tematiche, con un'azione di armonizzazione e semplificazione, come evidenziato nelle brevi relazioni descrittive a ciascun emendamento, qui di seguito elencato.

¹ Articolo 1 comma 310 Legge 30 dicembre 2021 n.234

² Articolo 1 comma 308 Legge 30 dicembre 2023 n. 213



Proposte Emendative AC 2308

Si sottolinea che tutte le proposte non rappresentano aggravio di spesa pubblica

Semplificazione e ricaduta a tutto il settore degli Enti Pubblici di ricerca dell'art. 4 comma 7 del DL 25/2025

Art. 4.

al comma 7, aggiungere i seguenti periodi:

“Allo scopo di semplificare l’attuazione negli Enti e armonizzare gli effetti del presente comma con quanto previsto all’articolo 1, comma 310 della Legge 234/2021, entro il 30 maggio 2025, gli enti di ricerca di cui al Dlgs 218/2016 sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio. In considerazione della platea da valorizzare, la priorità va alle selezioni già completate a tale data, anche ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 165/2001 e dell’articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017.”

Relazione illustrativa

L'emendamento presentato consente a tutti gli enti di ricerca di poter velocizzare il riconoscimento alle professionalità della ricerca da anni impegnate nelle funzioni definite per gli enti di ricerca. Inoltre, introduce un'esplicitazione per l'uso dei fondi per il personale sotto-inquadrato già selezionato (ex art.22 d.lgs. 75/2017) o permettendo nuove selezioni).

Estensione dell'articolo 1 comma 591 Legge 207/2024 a tutti gli EPR e vincolo ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001 al personale precario

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma 7bis

“All’articolo 1 comma 591 della Legge 207/2024, aggiungere il seguente comma: «591bis. Le disposizioni normative del precedente comma sono estese anche a tutti gli Enti del Dlgs 218/2016. Ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 165/2001, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli Enti destinano alle stabilizzazioni il 50% del risparmio assunzionale accertato nell’anno precedente ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 165/2001.»”

Relazione illustrativa

L'emendamento presentato recupera per tutti gli enti la normativa già definita da questa legislatura per il CNR nella Legge 207/2024. Decreta, inoltre, la destinazione del 50% delle risorse assunzionali del triennio alle stabilizzazioni



Ridefinizione, ai sensi del contratto nazionale, degli strumenti di carriera per il personale degli enti pubblici di ricerca

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma 7bis

“7bis. Gli esiti delle selezioni interne disposte da normative contrattuali svolte nel corso degli anni 2024 e 2025 negli enti pubblici di ricerca inseriti nel Dlgs 218/2016, vengono utilizzati fino al 31 dicembre 2027.”

Relazione illustrativa

La norma intende definire per il triennio 2025-2027 uno strumento volto a ridurre il blocco della carriera prolungato negli enti pubblici di ricerca, allo scopo di rendere più attrattivo il comparto degli enti pubblici di ricerca.

Norma per il riconoscimento economico al personale degli enti pubblici di ricerca nella partecipazione negli stati emergenziali

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo 14bis

“14 bis.

- 1. Gli enti di ricerca di cui al Dlgs 218/2016, in accordo con il Ministero Vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali per riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali.**
- 2. L'aumento non può superare lo 0,2% del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente.**
- 3. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali secondo le normative di settore e a seguito di contrattazione nazionale di ente.**
- 4. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.”**

Relazione illustrativa

Gli enti di ricerca sono spesso impegnati in eventi di carattere catastrofale od emergenziale come terremoti, smottamenti, epidemie, anche animali o botaniche, e inquinamenti. I fondi accessori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e specie per durate temporali estese, non contengono le risorse necessarie per riconoscere a questo personale un'indennità legata allo stato emergenziale. Con questo provvedimento si permette agli Enti, anche in maniera retroattiva nei casi in cui l'accertamento dello stato di emergenza è stato effettuato dal Governo o da istituzioni locali, di riconoscere al personale emolumenti incentivanti.



Avvio della stabilizzazione del personale precario universitario nella figura di tecnologo a tempo indeterminato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2 bis

“2bis.

1. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università italiane in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno 3 anni negli ultimi 8 attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59 comma 16 della Legge 449/1997 e s.m.i. o con contratto a tempo determinato può richiedere di essere stabilizzato, con inquadramento nella figura del Tecnologo ai sensi dell'articolo 24ter della legge 240/2010. La richiesta consente il rinnovo con fondi dell'università o da finanziamenti regionali, italiani o europei.

2. Con successivi interventi, il governo predisporrà il piano straordinario di stabilizzazione del personale individuato dal presente articolo.”

Relazione illustrativa

L'emendamento presentato consente di mantenere in servizio circa 30 mila ricercatrici e ricercatori precari che stanno per essere licenziati.